

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Napoli: II Sezione, 9 gennaio 2007, n. 159

È legittima l'esclusione della lista presentata dai delegati priva della dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Municipalità.

Omissis.

4. Come si è anticipato nella narrativa che precede, la ragione della disposta esclusione è individuabile nella mancata allegazione, tra la documentazione prodotta in sede di presentazione della suindicata lista, entro il termine perentorio (ore 12 del 29.4.2006), della dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Municipalità da parte dei delegati di lista.

Omissis.

4.2. La questione fondamentale dedotta in giudizio consiste nell'accertare se la mancanza della formale dichiarazione di collegamento al candidato Presidente della Municipalità rilevi ai fini dell'ammissione della lista, se la dichiarazione stessa possa essere presentata anche successivamente e se possa essere desunta *aliunde* dalla restante documentazione presentata.

Sul punto, il Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lombardia, Sezione III, 17 maggio 2002, n. 2104; Consiglio di Stato, Sezione V, 22 aprile 2004, n. 2312 e 25 gennaio 2005, n. 150) con riguardo all'interpretazione dell'art. 72, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, dettato in tema di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in base al quale: "Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate". Ed invero, stante l'identità di ratio connaturata all'elezione delle suddette cariche, la previsione risulta pedissequamente recepita nel Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Municipalità, approvato dal Consiglio comunale di ... con deliberazione n. 29 del 1° marzo 2005, che all'art. 3, comma 3, testualmente recita: "Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio della Municipalità. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate".

Dalle disposizioni richiamate si ricava la prescrizione di un preciso obbligo, considerato che esse impongono la necessità di una reciproca e convergente manifestazione di volontà nel senso del collegamento, tra il candidato alla carica di Presidente della Municipalità e i delegati delle liste interessate, la cui violazione determina, tenuto conto del principio inerente al formalismo della procedura in materia elettorale, l'esclusione della lista dalle elezioni amministrative in argomento. Né una manifestazione di volontà in tal senso poteva evincersi dalla complessiva documentazione, dovendosi confermare che nella materia elettorale lo scrupoloso e rigido rispetto delle regole del procedimento rappresenta la garanzia indispensabile per la certezza del diritto costantemente richiesta dalla giurisprudenza. Neppure risulta violato il principio dell'affidamento incolpevole, atteso che proprio il già citato modello 9, alla lettera g), circa gli allegati, individua distintamente la dichiarazione dei delegati di collegamento della lista al candidato alla carica di Presidente. Va poi osservato che le suindicate manifestazioni di volontà, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza, atteso che le norme summenzionate chiaramente prescrivono che la dichiarazione di collegamento debba essere fatta "all'atto della presentazione della candidatura".

Omissis.